

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5955 del 20/12/2019
Oggetto	D.LGS. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/04 e s.m. - Ditta Zincatura La Galvanica S.n.c. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento n°57 del 29/03/2013 e s.m., per l'installazione sita in Rimini (RN), Via Romania n. 14, rientrante fra le attività di "Trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3" (punto 2.6 all. VIII - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6150 del 20/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno venti DICEMBRE 2019 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/04 e s.m. - Ditta Zincatura La Galvanica S.n.c.

Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento n°57 del 29/03/2013 e s.m., per l'installazione sita in Rimini (RN), Via Romania n. 14, rientrante fra le attività di "Trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³" (punto 2.6 all. VIII - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- La Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- La Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019 a firma del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae, di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est, a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;

VISTE le direttive europee 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il D.Lgs. 4 Marzo 2014, n°46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n°152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare gli articoli: n°29-bis “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili”, n°29-quater “Procedure per il rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale”, n°29-sexies “Autorizzazione integrata ambientale”, che disciplinano le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);

VISTA, inoltre, la Delibera di G.R. n°497 del 23/04/2012, che individua gli indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA e per le modalità di gestione telematica;

RICHIAMATI altresì:

- il Decreto Interministeriale del 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo n°59/2005”;
- la Delibera di G.R. n°1913 del 17/11/2008 e s.m.i. che recepisce il tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo n°59/2005 successivamente modificata ed integrata dalle Delibere di G.R. n°155 del 16/02/2009 e n°812 del 08/06/2009;

VISTE:

- la Legge n°56 del 07/04/2014, recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale n°13 del 30/07/2015, recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge n°56 del 07/04/2014, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;

RICHIAMATA l’A.I.A. rilasciata alla ditta Zincatura La Galvanica S.n.c. con Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n°57 del 29/03/2013 e s.m., per l’installazione sita in Rimini (RN), Via Romania n. 14, rientrante fra le attività di “Trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³” (punto 2.6 all. VIII - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

VISTA la domanda di modifica non sostanziale dell’AIA vigente presentata dal gestore della Ditta Zincatura La Galvanica S.n.c. *in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA* in data 12/06/2019 (Prot. Portale n. 5945/2019 – Prot. ARP AE n. PG/2019/92667), successivamente integrata in data 02/08/2019 (Prot. Portale n. 6781/2019 – Prot. ARP AE n. PG/2019/122529 del 05/08/2019);

DATO ATTO che il SUAP del Comune di Rimini, in data 13/06/2019 (Prot. SUAP n. 163693/2019 - Prot. ARP AE n. PG/2019/93485), ha trasmesso ad ARP AE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini la documentazione presentata dal Gestore della ditta in oggetto *in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA* in data 12/06/2019;

DATO ATTO che, con la suddetta domanda di modifica, il Gestore della ditta Zincatura La Galvanica S.n.c. chiede:

1. la modifica del processo produttivo, con particolare riferimento alle linee di produzione n.1 - NICHELATURA E STAGNATURA e n.4 - ZINCATURA;
2. l'attivazione di due impianti termici a combustione già presenti in azienda, ma ad oggi scollegati, da asservire alla linea di lavorazione n.1 di nichelatura e stagnatura;

DATO ATTO che ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, in merito alla richiesta di modifica trasmessa dalla ditta in oggetto e richiamata in premessa:

- in data 21/08/2019, con nota Prot. n. PG/2019/129623, ha chiesto ad AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica di trasmettere eventuali osservazioni;
- in data 21/08/2019, con nota Prot. n. PG/2019/129627, ha chiesto al Comune di Rimini di trasmettere il parere nelle materie di propria competenza;
- in data 21/08/2019, con nota Prot. n. PG/2019/129630, ha chiesto al Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST la trasmissione del contributo istruttorio di propria competenza, con particolare riferimento alle sezioni C e D dell'Allegato tecnico dell'AIA;

DATO ATTO che in data 10/09/2019, con nota Prot. n. PG/2019/139240 (Prot. Comune n. 245477/2019), il Comune di Rimini ha espresso parere favorevole relativamente all'impatto acustico;

DATO ATTO che il Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST, con nota interna Prot. n. PG/2019/173033 del 11/11/2019, ha espresso, per quanto di competenza, fatte salve altre disposizioni e/o prescrizioni di altri Enti o dell'A.C., parere favorevole alla modifica non sostanziale richiamata in premessa;

DATO ATTO che l'AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica non hanno fatto pervenire alcun contributo in merito alla richiesta di modifica trasmessa dalla ditta in oggetto e richiamata in premessa;

PRECISATO che in data 21/10/2019, mediante la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, è stata acquisita la Comunicazione Antimafia Prot. n. PR_RNUTG_Ingresso_0059733_20191021 per la ditta Zincatura La Galvanica S.n.c., che attesta l'insussistenza di cause interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011;

ACQUISITA agli atti l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria relative all'istanza di modifica non sostanziale dell'AIA n°57 del 29/03/2013 e s.m.;

DATO ATTO che la ditta in oggetto ha provveduto all'assolvimento dell'imposta di bollo (Prot. ARPAE n°PG/2019/195271 del 19/12/2019 – Identificativo n°01191455102365);

DATO ATTO che le modifiche richieste, ai sensi della normativa vigente in materia di AIA, sono da considerarsi NON sostanziali;

CONSIDERATO che, sulla base dei pareri e dei contributi istruttori pervenuti allo scrivente Servizio, di poter procedere all'aggiornamento dell'Allegato A sezione "*D SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO*" del Provvedimento di AIA n°57 del 29/03/2013 e s.m.;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è l'Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini, il quale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di modificare l'Allegato A paragrafo "*D SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO*" del Provvedimento di AIA n°57 del 29/03/2013 e s.m., per l'installazione sita in Rimini (RN), Via Romania n. 14, rientrante fra le attività di "Trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³" (punto 2.6 all. VIII - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
3. di fare salvi tutti gli altri elementi, indicazioni e disposizioni contenuti nel Provvedimento di AIA n°57 del 29/03/2013 e s.m.;
4. di fare salvi le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
5. di fare salve tutte le vigenti disposizioni di legge in materia ambientale;
6. di trasmettere, ai sensi dell'art.10, comma 6, della L.R. 21/2004 e s.m., il presente atto al SUAP competente, affinché possa provvedere ad inoltrarne a sua volta copia alla ditta in oggetto, al Comune interessato, al Dipartimento di Sanità Pubblica A.U.S.L.;
7. di informare che contro il presente Provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla data di ricevimento del Provvedimento stesso;
8. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi

dell'art. 23 del D.Lgs n°33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

9. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n°190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
10. di individuare nella persona dell'Ing. Fabio Rizzuto il Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento del presente Provvedimento.

IL DIRIGENTE

Dott. Stefano Renato de Donato

Allegato A: Sezione “D SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO”

Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale

DITTA

ZINCATURA LA GALVANICA S.n.c. di Turchini Paolo e Stefano
Via Romania n. 14, Rimini

INDICE

D SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE.....	2
D1 PIANO DI ADEGUAMENTO.....	2
D2 CONDIZIONI GENERALI PER L’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO	2
D2.1 FINALITÀ.....	2
D2.2 CONDIZIONI DI ESERCIZIO	2
D2.3 COMUNICAZIONE E REQUISITI DI NOTIFICA GENERALI	3
D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA	4
D2.5 EMISSIONI IN ACQUA	15
D2.6 EMISSIONI NEL SUOLO	18
D2.7 RUMORE	19
D2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI	20
D2.9 UTILIZZO E CONSUMO DI ENERGIA	21
D2.10 PREPARAZIONE ALL’EMERGENZA	21
D2.11 RACCOLTA DATI ED INFORMAZIONE.....	21
D2.12 SOSPENSIONE TEMPORANEA ATTIVITA’ E GESTIONE DEL FINE VITA DELL’IMPIANTO ..	21
D2.13 FACILITAZIONI CONCESSE AGLI IMPIANTI CHE ADOTTANO UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (art. 29-octies).....	23
D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL’IMPIANTO	23
D3.1 PRINCIPI E CRITERI DEL MONITORAGGIO.....	23
D3.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO DI MATERIE PRIME.....	24
D3.3 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI IDRICI	24
D3.4 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI ENERGETICI	24
D3.5 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI DI COMBUSTIBILE	25
D3.6 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI IDRICI	25
D3.7 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO	27
D3.8 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	28
D3.9 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI RIFIUTI.....	29
D3.10 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI SONORE	30
D3.11 INDICATORI DI PRESTAZIONE	30
D3.12 QUADRO SINOTTICO PER LE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.	30

D SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE

D1 PIANO DI ADEGUAMENTO

Alla luce dell'analisi del sito e della documentazione presentata sia nella domanda di modifica non sostanziale che nella pregressa documentazione agli atti di questa Agenzia, si ritiene necessario predisporre un piano miglioramento dell'impianto, fatto salvo l'impegno a verificare e ad applicare le BAT ad ogni futura variazione impiantistica, che si tratti di modifica o nuova realizzazione.

Visto quanto sopra, il gestore deve:

1. Entro 6 mesi dal rilascio del presente atto, effettuare dei sistemi di mitigazione acustica del sistema di compressione aria finalizzati al rispetto dei limiti di legge previsti.
2. Entro 8 mesi dal rilascio del presente atto, dovranno essere realizzati i piezometri necessari al fine di valutare la qualità delle acque sotterranee a monte e a valle dell'installazione complessiva. Le caratteristiche dei piezometri dovranno essere preventivamente concordate con Arpae.

D2 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

D2.1 FINALITÀ

In questa sezione si riportano i principi generali.

1. La Ditta è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione D.
2. E' fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-nonies D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.).

D2.2 CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale dovrà essere riesaminata con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo:
 - a. entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - b. trascorsi dieci anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (29/03/2013) o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
2. Il riesame verrà inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'A.C. – ARPAE Rimini, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
 - a. a giudizio dell'autorità competente l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il

- conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- b. le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
 - c. a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
 - d. sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;
 - e. una verifica di cui all'art. 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), abbia dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili";

D2.3 COMUNICAZIONE E REQUISITI DI NOTIFICA GENERALI

- a) Il Gestore è tenuto trasmettere annualmente (entro il 30 aprile dell'anno successivo) al portale A.I.A.-I.P.P.C. istituito dalla Regione Emilia-Romagna, come stabilito con Determina Regionale n°1063 del 02/02/11, un report annuale; il suddetto report dovrà essere compilato secondo le istruzioni del portale.
- b) Il previsto reporting deve essere compilato a cura del Gestore con le modalità, modulistica e tempistica così come previsto dalla D.G.R. n° 87 del 03/02/2014 s.m.i. *“Attuazione della normativa IPPC – Approvazione sistema di reporting settore trattamento superficiale dei metalli”*.
- c) Il Gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'impianto (art. 5 comma 1 lettera l del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i. Parte Seconda.) all'ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e all'ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini.
- d) Tali modifiche saranno valutate dall'Autorità Competente ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini ai sensi dell'art. 29 *-nonies* Parte II del D.Lgs n° 152/2006 s.m.i. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'A.I.A o le relative condizioni ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il Gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.

1. In caso si verificano particolari circostanze, quali:

- a) malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di monitoraggio e controllo qualora questi comportino l'impossibilità del rispetto del piano di monitoraggio e controllo stabilito dalla presente AIA);
- b) incidenti che producano effetti negativi e significativi per l'ambiente;

il Gestore deve darne tempestiva comunicazione (comunque entro le 24 h successive all'evento) ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini a mezzo PEC.

Il Gestore, nella medesima comunicazione, deve stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi e successivamente, nel più breve tempo tecnicamente possibile, ripristinare la situazione autorizzata.

2. Qualora il gestore ritenesse di sospendere la propria attività produttiva, dovrà comunicarlo con congruo anticipo tramite PEC o raccomandata a/r ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini e Comune di Rimini. Dalla data di tale comunicazione potranno essere sospesi gli autocontrolli prescritti all’Azienda, ma il gestore dovrà comunque assicurare che l’impianto rispetti le condizioni minime di tutela ambientale. ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini provvederà comunque ad effettuare la propria visita ispettiva programmata con la cadenza prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo in essere, al fine della verifica dello stato dei luoghi, dello stoccaggio di materie prime e rifiuti, ecc.
3. Il Gestore, qualora decida di cessare l’attività, è tenuto a comunicare preventivamente tale decisione, e successivamente confermare con PEC o raccomandata a/r ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini e Comune di Rimini la data prevista di termine dell’attività.
4. Qualora in fase di autocontrollo, si verifichi un superamento di un limite stabilito dall’autorizzazione per le diverse matrici ambientali o il superamento del valore di portata per le emissioni in atmosfera riportato nelle tabelle del seguente paragrafo D.2.4, deve essere data comunicazione entro e non oltre 7 giorni dall’evidenza del valore anomalo, ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini. A seguire, nel minimo tempo tecnico, devono essere documentate con breve relazione scritta, da inviare ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini, le cause di tale superamento e le azioni poste in essere per rientrare nei limiti.
5. Il Gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla “verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento” di cui all’art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. Parte Seconda ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo e acque sotterranee.

D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Con riferimento alle emissioni totali in atmosfera si è tenuto conto dei flussi di massa per singolo inquinante attualmente già autorizzato, non sono state considerate le emissioni fugitive in quanto ritenute insignificanti dati i sistemi di aspirazione installati direttamente sulle linee di lavorazione.

a) Quadro complessivo delle emissioni convogliate attualmente autorizzate

Tab. 1

Punto emissione	Fase di lavorazione	Sistema di contenimento	Portata massima Nm³/h	Durata h/g	Durata g/a	Temp. °C	Altezza dal suolo m	Sezione di emissione m²
------------------------	----------------------------	--------------------------------	---	-------------------	-------------------	-----------------	----------------------------	---

E1	Aspiratore su Tunnel linea 1	---	15.000	8	220	Amb.	8,0	0,196
E2	Aspiratore su Tunnel linea 2	---	15.000	8	220	Amb.	8,0	0,196
E3	Aspiratore su Tunnel linea 3	---	20.000	8	220	Amb.	8,0	0,196
E4	Brucciatore a metano	---	800	8	220	120,0	8	0,07
E5	Generatore di vapore a metano [0,43 MW]	---	2.000	2	48	100	5,0	0,03
E6	Forno di Asciugatura a metano [0,14 MW]	---	2.000	2	96	100	5,0	0,03

b) Emissioni convogliate attualmente - valori limite per gli inquinanti emessi in atmosfera

Tab. 2

	U.M.	E1 Aspiratore su Tunnel linea 1 Nichelatura e Stagnatura	E2 Aspiratore su Tunnel linea 2 Zincatura	E3 Aspiratore su Tunnel linea 3 Statica	E4 a) Impianto termico Linea 3	E5 a) Generatore di vapore a metano Linea 1	E6 a) Forno di Asciugatura A metano Linea 1
Materiale Particellare/Polveri totali	mg/Nm ³	---	5	5	5	5	5
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas e vapori (espressi come acido cloridrico HCl)	mg/Nm ³	5	5	5	---	---	---
Acido Solforico (espresso come H ₂ SO ₄)	mg/Nm ³	2	---	---	---	---	---
Acido Nitrico (espresso come acido cloridrico HNO ₃)	mg/Nm ³	---	5	5	---	---	---
Ammoniaca (espresso come NH ₃)	mg/Nm ³	---	10	---	---	---	---
Sostanze Alcaline (Come Na ₂ O)	mg/Nm ³	5	5	5	---		

	U.M.	E1 Aspiratore su Tunnel linea 1 Nichelatura e Stagnatura	E2 Aspiratore su Tunnel linea 2 Zincatura	E3 Aspiratore su Tunnel linea 3 Statica	E4 a) Impianto termico Linea 3	E5 a) Generatore di vapore a metano Linea 1	E6 a) Forno di Asciugatura A metano Linea 1
Cromo Totale	mg/Nm ³	---	---	0,5	---	---	---
Stagno e i suoi composti (espressi come Sn)	mg/Nm ³	5	---	---	---	---	---
Nichel e i suoi composti (espressi come Ni)	mg/Nm ³	0,2	0,2	---	---	---	---
Zinco e i suoi composti (espressi come Zn)	mg/Nm ³	---	2	2	---	---	---
Ossidi di azoto espressi come NO ₂	mg/Nm ³	---	---	---	350	350	350
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂		---	---	---	35	35	35
Monossido di carbonio CO	mg/Nm ³	---	---	---	100	100	100

LEGENDA: a) Le concentrazioni degli inquinanti sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%. Emissioni rientranti nel novero previsto dall'art. 272 comma 2 (Impianti e attività in deroga), in quanto tale attività è prevista nell'elenco della Parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta - lettera dd).

c) Periodi di applicazione dei valori limite.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

d) Prescrizioni in caso di guasti e anomalie.

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- I. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- II. la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente

riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, via PEC, alla Autorità Competente ARPAE di Rimini, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

e) Prescrizioni relative agli autocontrolli.

La D.G.R. n° 1241/2016 "*Indicazioni specifiche per la semplificazione del monitoraggio e controllo delle installazioni soggette ad AIA per il settore trattamento superficiale dei metalli*", allegato 1, paragrafo: "*Indicazioni per il monitoraggio e la comunicazione di informazioni su consumi e altri aspetti ambientali*", con riferimento alla tenuta "**Registro degli autocontrolli**", ha chiarito che **non si applica**, per le aziende di trattamento superficiale dei metalli in possesso di AIA che utilizzano il report specifico e la relativa modulistica prevista dalla **D.G.R. n° 87/14**, l'obbligo di tenuta di un Registro degli autocontrolli dei monitoraggi delle emissioni in atmosfera.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli monitoraggi di competenza del gestore, devono essere da costui tempestivamente comunicate ad ARPAE S.A.C. e per conoscenza al Servizio Territoriale di ARAPE di Rimini. I risultati di tali monitoraggi, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

Il gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. In tali casi, l'Autorità Competente impartisce al gestore prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando un termine per l'adempimento, e stabilisce le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino al ripristino. La continuazione dell'esercizio non è in tutti i casi concessa se la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Nel caso in cui il gestore non osservi la prescrizione entro il termine fissato si applica, per tale inadempimento, la sanzione prevista all'articolo 279, comma 2.

f) Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati.

La Ditta deve comunicare a mezzo PEC ad ARPAE Rimini ed al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento: la data di messa in esercizio con almeno 15 giorni di anticipo;

- si considera adeguato un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti omogeneamente su tale periodo.

- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti, la Ditta dovrà comunicare preventivamente a Comune ed ARPAE le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Eventuali proroghe della data di messa a regime degli impianti autorizzati, potranno essere concesse dall'AC a seguito di motivata richiesta presentata anticipatamente rispetto alla scadenza sopra indicata; tale richiesta deve essere inviata per conoscenza al Comune di Rimini e ad ARPAE di Rimini. Le richieste, presentate secondo le suddette modalità, volte ad ottenere proroga del termine di messa a regime non superiore ai 90 (novanta) giorni dalla data originariamente fissata, saranno da considerarsi immediatamente accolte anche in assenza di specifico atto da parte dell'Autorità Competente.

g) Prescrizioni relative ai metodi di prelievo e analisi

La Portata volumetrica di ogni emissione prevista in autorizzazione, espressa in Nm³/h, si intende riferita alle condizioni di:

- Temperatura 273,15 °K
- Pressione 101,3 kPa
- Gas secco

Alla Portata volumetrica di emissione autorizzata è associato una incertezza di misura pari al 10% del valore medio misurato.

I valori limite di emissione in aria degli inquinanti previsti in autorizzazione, espressi in:

- mg/Nm³,
- a gas secco,
- 273,15 °K
- 101,3 kPa.

Ove previsto un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco (es.: 3 % in volume) si utilizza la seguente formula:

$$ER = \frac{21 - OR}{21 - OM} \times EM$$

Nella quale:

ER (mg/Nm³) = concentrazione di emissione calcolata al tenore di ossigeno di riferimento;

EM (mg/Nm³) = concentrazione di emissione misurata,

OR (vol. %) = tenore di ossigeno di riferimento;

OM (vol. %) = tenore di ossigeno misurato.

Il Gestore dell'impianto è tenuto a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della presente autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti ed autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

h) Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI

EN 13284-1)

Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all'esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.).

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Tab. 3

<i>Condotti circolari</i>		<i>Condotti rettangolari</i>	
<i>Diametro (metri)</i>	<i>N° punti prelievo</i>	<i>Lato minore (metri)</i>	<i>N° punti prelievo</i>
<i>fino a 1m</i>	<i>1</i>	<i>fino a 0,5m</i>	<i>1 al centro del lato</i>
<i>da 1m a 2m</i>	<i>2 (posizionati a 90°)</i>	<i>da 0,5m a 1m</i>	<i>2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato</i>
<i>superiore a 2m</i>	<i>3 (posizionati a 120°)</i>	<i>superiore a 1m</i>	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. Le prescrizioni tecniche in oggetto possono essere verificate da ARPAE di Rimini che ne può fissare i termini temporali per la loro realizzazione.

i) Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i.).

La ditta dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

La ditta deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile.

Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo

di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Tab. 4

<i>Quota superiore a 5m</i>	<i>sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvista di idoneo sistema di blocco</i>
<i>Quota superiore a 15m</i>	<i>sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante</i>

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute, presa elettrica per il funzionamento degli strumenti di campionamento nelle immediate vicinanze del punto di campionamento (nel caso di piattaforme aeree poste ad altezza inferiore a 10 m la presa di campionamento potrà essere posta alla base) e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici.

Per altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

j) Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, (salvo diversamente disposto dall'autorizzazione), sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione – (meno) Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

k) Metodi di campionamento ed analisi delle emissioni

Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate e delle concentrazioni dei parametri previsti nelle Tabella n. 2 devono essere utilizzati i metodi previsti dalla seguente tabella fino ad aggiornamento normativo previsto dal Dlgs 152/2006 s.m.i. art. 271 (Tabella 5).

Tab. 5

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI 10169:2001; UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2003 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2003 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2006
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2006; ISO 12039:2001; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, UV, IR, FTIR; etc.)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2001; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.)
Sostanze Alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del particolato e analisi mediante titolazione)

Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, stagno Sn, boro B)	UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Acido solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	campionamento isocinetico con ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2); campionamento isocinetico con NIOSH 7908
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1); UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); UNI 10878:2000; ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acidi inorganici volatili: Acido nitrico, Acido bromidrico	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNICHIM 632:1984; Campionamento secondo UNICHIM 632:1984 + metodo IRSA 4030 (analisi spettrofotometrica o potenziometrica)
Acido cloridrico	UNI EN 1911:2010; UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Organo Competente per il Controllo (ARPAE)

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae SP) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

l) Incertezza delle misurazioni e conformità ai valori limite

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e riportata nel metodo stesso. Il valore dell'incertezza estesa ad un livello di fiducia del 95% è sottratto al risultato di concentrazione. Nel caso in cui l'operazione desse luogo ad un valore ≤ 0 si conviene debba essere utilizzato IL/2 dove IL è il Limite Inferiore di rilevabilità del metodo.

I dati relativi ai campionamenti periodici dovranno essere raccolti secondo i format 1 e 2 di seguito indicati in Tabella 6 - 7 e conservati presso l'impianto a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo

m) Frequenza dei campionamenti

Il Gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione. La determinazione della concentrazione di ciascun inquinante deve essere accompagnata dalla propria incertezza estesa ad un livello di fiducia del 95%. In alternativa per la stima dell'errore complessivo di campionamento ed analisi si fa riferimento all'Appendice 4 del manuale UNICHIM N° 158.

I dati relativi ai campionamenti periodici dovranno essere raccolti con le voci presenti nel format 1 e 2 di seguito indicati (Tabb. 6 e 7) e conservati presso l'impianto a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo.

**Tab. 6 - FORMAT 1 PER CAMPIONAMENTI PERIODICI
(nell'esempio: portata volumetrica)**

DITTA						
SEDE DELLA PROVA						
FASE DI LAVORAZIONE						
SIGLA EMISSIONE						
Prelievo n del dalle ore alle ore						
Metodo						
DATI CAMINO						
Geometria del camino (circolare, rettangolare, irregolare)		Diametro m		Superficie mq		
DATI PER IL CALCOLO DEGLI AFFONDAMENTI (sempre centro escluso)						
Selezionare la regola (regola generale, regola tangenziale, discrezione)		n. bocchettoni effettivi		n. affondamenti		
K Darcy in formula		Lunghezza testa sonda cm		Flangia (z) cm		
Affondamento n°	Affondamento reale in camino cm	Δp misurato mm di H ₂ O	temp °C	Velocità calcolata da dp m/s	Velocità misurata m/s	Note
ESITI MISURE PORTATA "Q" (calcolata dal delta P)						
Q effettiva mc/h	Q normalizzata (101,3kPa, 273 K) Nm ³ /h	Q secca normalizzata (101,3 kPa, 273 K, gas secco) Nm ³ /h		Q in autorizzazione (101,3 kPa, 273 K, gas secco) Nm ³ /h		
Note al prelievo						
Apparecchiature funzionanti:						
a) al momento del prelievo _____						
b) nelle 24 ore precedenti _____						
c) Produzione in atto al momento del prelievo, tipo _____ quantità _____						

**Tab. 6 - FORMAT 2 PER CAMPIONAMENTI PERIODICI
(nell'esempio: polveri)**

DITTA	
SEDE DELLA PROVA	
FASE DI LAVORAZIONE	
SIGLA EMISSIONE	
Prelievo n..... del	
Metodo	
Ossigeno di riferimento se previsto in autorizzazione %	Portata in autorizzazione (101,3 kPa, 273 K, gas secco) Nm ³ /h
Prova eseguita	MPT1
ORA INIZIO MISURE	
ORA FINE MISURE	
MINUTI EFFETTIVI PRELIEVO	
SIG.A SUPPORTO	
LITRI INIZIALI (l)	
LITRI FINALI (l)	
VOLUME ASPIRATO (l)	
VELOCITA' AL PRELIEVO (m/s)	
UGELLO (mm)	
TEMPERATURA FUMI (°C)	
FLUSSO REALE (l/min)	
FLUSSO TEORICO (l/min)	
ERRORE FLUSSO (%)	
PRESSIONE ATMOSFERICA (Pascal)	
TEMP. POMPA (°C)	
TARA FILTRO (mg)	
CONC. O ₂ EFFLUENTE %	
VOLUME ASPIRATO (Nm ³)	
Note al prelievo	
Apparecchiature funzionanti:	
a) al momento del prelievo _____	
b) nelle 24 ore precedenti _____	
Produzione in atto al momento del prelievo, tipo ____ quantità ____	

Nota: Si possono utilizzare anche format graficamente e/o con impaginazioni diverse da quelli proposti, ma devono comunque contenere le voci e i dati richiesti presenti nei format proposti.

Per calcolare i flussi di massa (se previsti) degli inquinanti misurati mediante campionamenti periodici espressi in g/anno si utilizzano le informazioni ricavate di seguito indicate:

- media di tutti i valori di concentrazione dell'inquinante a 0°C e 101,3kPa, espressa in mg/m³, utilizzando i valori a cui non è stata applicata la detrazione dell'intervallo di confidenza al 95%;
- media delle portate a 0°C e 101,3kPa, espressa in m³/h misurate durante ogni campionamento periodico;
- numero di ore di funzionamento effettivo dell'impianto;

Si utilizza la seguente formula:

$$E = C * PF * h * 1 / 1.000$$

dove

E = (g/anno) emissione annua dell'inquinante

C = (mg/m³) concentrazione media dell'inquinante, come media annuale di tutti i valori di

concentrazione dell'inquinante a 0°C,101,3kPa a cui non è stata applicata la detrazione dell'intervallo di confidenza al 95%

$PF = (m^3/h)$ portata media, come media annuale delle portate misurate a 0°C e 101,3kPa

h = numero ore annuo di funzionamento effettivo dell'impianto.

Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante è necessario almeno 1 campionamento nelle condizioni di esercizio più gravose. Il risultato a disposizione verrà confrontato con il VLE (Valore Limite Emissione). Il gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione (paragrafo D3.8).

n) Altre prescrizioni

- Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo.
- L'efficienza e l'idoneità dei generatori di calore collegate alle emissioni E4-E5-E6, devono essere verificate con cadenza annuale da un tecnico competente. Gli interventi di manutenzione dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e firmate dal gestore dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo.
- Deve essere garantita la continuità di funzionamento degli impianti di captazione attraverso periodiche manutenzioni delle quali tenere registrazione;

D2.5 EMISSIONI IN ACQUA

L'impianto dispone di una rete fognaria con separazione delle acque nere dalle acque bianche. Esistono due scarichi in fognatura (come riportato sulla planimetria Alleg. n. 3 B e successivi aggiornamenti allegata alla domanda di autorizzazione integrata del 2005):

- S1: scarico in fognatura (acque nere) del refluo in uscita dall'impianto di trattamento;
- S2: scarico in fognatura (acque bianche) delle acque meteoriche e di dilavamento, provenienti dal tetto e dal piazzale.

Lo scarico domestico si unisce alla rete delle acque di lavorazione prima dello scarico nella fognatura nera. Prima di tale unione, è collocato il pozzetto di ispezione per il prelievo dei campioni delle acque di lavorazione.

Per lo scarico S1 in fognatura del refluo in uscita dall'impianto di trattamento, devono essere rispettati i seguenti valori limiti per gli inquinanti emessi (Tab. 8);

Tab.8 - Emissioni in pubblica fognatura – valori limite per gli inquinanti emessi

Parametri	U.M.	S1
pH		5,5 ÷ 9,5
Solidi sospesi totali	mg/l	≤ 200,0
BOD5 (come O2)	mg/l	≤ 250,0
COD (come O2)	mg/l	≤ 500,0
Cloruri	mg/l	≤ 1200,0
Tensioattivi totali (MBAS+BIAS)	mg/l	≤ 4,0

Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	≤ 30,0
Azoto Nitrico	mg/l	≤ 30,0
Solfati (come SO ₄)	mg/l	≤ 1000,0
Fosforo totale (come P)	mg/l	≤ 10,0
Cromo totale	mg/l	≤ 4,0
Cromo VI	mg/l	≤ 0,20
Nichel	mg/l	≤ 4,0
Piombo	mg/l	≤ 0,3
Rame	mg/l	≤ 0,4
Zinco	mg/l	≤ 1,0
Nichel	mg/l	≤ 4
Stagno	mg/l	≤ 10 proposto

a) Metodi di campionamento ed analisi delle emissioni delle acque provenienti dall'impianto di depurazione in pubblica fognatura

Per la verifica dei valori limite di emissione devono essere utilizzati:

- Metodi UNI/UNI EN/UNICHIM
- Metodi normati e/o ufficiali

Altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente Per la verifica con metodi di misura manuali dei valori limite degli inquinanti emessi in pubblica fognatura fissati nella presente AIA si suggeriscono metodi richiamati nella Tab. 9.

Tab. 9

Parametro/inquinante	Metodi indicati
pH	APAT IRSA CNR 29/2003 2060 – Standard methods 4500 – H+ (20th ed.)
Solidi sospesi totali	APAT IRSA CNR 29/2003 2090 B-STANDARD METHODS 2540 D (20th ed.)
BOD ₅ (come O ₂)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5120 metodo A - STANDARD METHODS 5210-B (20 thed.) APAT IRSA CNR 29/2003 510
COD (come O ₂)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5130 -M10R707.0-APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5130 – ISO 15705:2002
Cloruri	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4070 – EPA 9012/96 UNI EN ISO 10304-1:2009
Tensioattivi anionici (MBAS)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5170
Tensioattivi non ionici (BIAS)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5180 UNI 10511-1 1996/A1:2000
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4030 -M10R250.0-APAT 29/2003 -4030A2 – UNI EN ISO 11732:2005
Azoto Nitrico	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4030

Solfati (come SO ₄)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4150 – APAT IRSA 2003 4150B – MUNI EN ISO 10304-1:2009
Fosforo totale (come P)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4060 -APAT IRSA CNR 29/2003 3010 -3020 -UNI EN 1189:1999 -ISO 11885/96
Cromo totale	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.3150 - EPA 200.7:2001
Cromo VI	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.3150 – EPA 7199:1996
Nichel	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.3220 - EPA 200.7:2001
Piombo	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.3230 - EPA 200.7:2001
Rame	APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 3250 – EPA 200.7:2001
Zinco	APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 3320 – EPA 200.7:2001
Stagno	APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 3280 – EPA 7078 EPA 6010B

I pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tali cioè da consentire il prelievo delle acque per caduta, opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo.

Lo scarico deve essere provvisto di misuratore di portata.

b) **Incertezza delle misurazioni e conformità ai valori limite**

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, (con esclusione di quanto riportato nel paragrafo 2.4 – Emissioni in atmosfera al punto F), risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche di riferimento per la matrice considerata. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato (VLE) quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a “Risultato della Misurazione ± Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Nel caso in cui l'operazione desse luogo ad un valore ≤ 0 si conviene debba essere utilizzato $IL/2$ dove IL è il valore assoluto del Limite Inferiore di rilevabilità del metodo.

c) **Altre Prescrizioni:**

1. Il gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle emissioni produttive in pubblica fognatura con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non possono essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. I dati relativi ai campionamenti periodici dovranno essere raccolti e conservati presso l'impianto a disposizione dell'Autorità di Controllo.
4. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e/o quantità degli scarichi dovrà essere preventivamente comunicata ad ARPAE - Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini ed al Gestore del Servizio Idrico.

5. Nel caso di alterazione delle caratteristiche delle acque immesse in fognatura urbana, guasti o altri fatti imprevisti ed imprevedibili che possono costituire occasione di pericolo per la salute pubblica, per gli impianti fognari depurativi pubblici e/o per l'ambiente, il Titolare dello scarico è tenuto a darne immediata comunicazione alla Autorità Competente (ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini), Autorità Competente per il Controllo (ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini) ed al Gestore del Servizio Idrico tramite fax entro le 24 ore successive, per consentire la tempestiva adozione di misure necessarie.
6. E' consentito lo scarico S2: scarico in fognatura delle acque meteoriche e di dilavamento, provenienti dal tetto e dal piazzale del rispetto del regolamento del gestore del servizio idrico.
7. Lo scarico domestico si unisce alla rete delle acque di lavorazione prima dello scarico nella fognatura nera. Prima di tale unione è collocato il pozzetto di ispezione per il prelievo dei campioni delle acque di lavorazione.
8. Deve essere garantita con continuità la regolarità di funzionamento delle reti di raccolta (fognature) acque bianche e acque nere attraverso periodici programmi di verifica e manutenzione.
9. I contatori dei prelievi di acque sotterranee e di scarico delle acque reflue industriali devono essere mantenuti in piena efficienza.
10. Nelle aree esterne dello stabilimento devono essere evitati imbrattamenti delle superfici che possano essere soggetti a dilavamento in seguito a precipitazioni. E' vietato lo scarico di reflui ed altre sostanze inquinanti nella condotta di scarico delle acque piovane. Le procedure di buona pratica di gestione dell'area esterna devono far parte del piano di gestione ambientale.
11. E' vietato lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari.
12. Restano ferme le disposizioni previste dal regolamento di gestione della pubblica fognatura, e i compiti e le funzioni dell'Ente gestore del servizio idrico integrato. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni rilasciate dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

D2.6 EMISSIONI NEL SUOLO

D2.6.1. - Valutazione ai sensi dell'art. 22 § 2 della direttiva 2010/75/UE (IED) – D.Lgs. n° 152/2006 art. 5 lettera v-bis – D.M. 104 del 15/04/2019 (ex D.M. n° 272 del 13/11/2014).

Dall'esame della documentazione contenuta nella c.d. pre-relazione di riferimento (verifica) del 30/07/2015 (Rev. 00), secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n° 245 del 16/03/2015, viste le misure di gestione delle sostanze pericolose (misure di contenimento, procedure gestionali per la ricezione e carico materie prime e prodotti finiti) messe in atto dalla azienda, il gestore dichiara la non sussistenza dell'obbligo della presentazione della c.d. *relazione di riferimento*.

Si ritiene necessario, viste le modifiche al ciclo produttivo oggetto della domanda di modifica non sostanziale A.I.A., l'aggiornamento della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento (art. 4 del D.M. 10/2019).

Inoltre al fine della salvaguardia delle acque sotterranee e di tenere monitorata la prima falda e

tenuto conto dell'art. 29 sexies comma 6 bis, si propone l'installazione di una rete piezometrica, costituita da almeno tre piezometri collocati perimetralmente a monte e a valle del corpo di fabbrica, attraverso i quali eseguire analisi con cadenza annuale con il profilo analitico contenuto nella sez. D3.8 Tabella 20.

D2.7 RUMORE

1. Il Gestore deve verificare periodicamente lo stato di usura degli impianti, intervenendo prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico e provvedendo alla loro sostituzione quando ritenuto necessario.
2. Il gestore deve provvedere ad effettuare una nuova previsione / valutazione di impatto acustico nel caso di modifiche alle sorgenti sonore che lo richiedano.
3. Il gestore deve rispettare i seguenti limiti (Zonizzazione Acustica del Comune di Rimini approvata con D.C.C. n° 73 del 04.04.2006 (ultima modifica avvenuta con D.C.C. n° 27 del 09/05/2019 - Tabella10).

Tab. 10

Limiti di immissione assoluti		Limiti di immissione differenziale	
Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
70 (classe V)	60 (classe V)	5	3

4. Il gestore deve utilizzare i seguenti punti di misura per effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni sonore, in riferimento alle valutazioni già agli atti:

Ricettore	Tipo	Distanza dalla fonte
A	Attività di verniciatura/sabbiatura V.Romania 8,10	9 m
B	Attività di produzione macchine per il legno V.Romania 16	19m
C	Attività di commercio/magazzino ferramenta V.Ungheria 5	12m



5. Il monitoraggio dovrà essere attuato secondo le tecniche e le modalità indicate nel D.M.16/03/98; in particolare si ricorda che dovranno non essere considerate le misure condotte durante eventi sonori, singolarmente identificabili di natura eccezionale. Le modalità di misura che permettono la riproducibilità dei rilievi fonometrici devono essere desunte il più possibile dalla documentazione di impatto acustico che fa parte integrante della domanda AIA e delle sue successive integrazioni. In ogni caso la strumentazione dovrà essere posizionata ad altezza ricevitore ovvero a 1,5 m da terra e/o, quando sono presenti finestre di un ricevitore abitativo, ad altezza corrispondente a questo ultimo. In caso di sostituzione di impianti che costituiscono una delle sorgenti sonore fisse individuate quali sorgenti principali se la macchina possiede caratteristiche di emissione sonora non superiore a quella sostituita è possibile acquisire e conservare l'apposita certificazione senza provvedere a nuove misure.
6. Il gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni rumorose con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio alla Sez. D3.9.

D2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI

1. È consentito il deposito temporaneo di rifiuti prodotti durante il ciclo di fabbricazione sia all'interno dei locali dello stabilimento, che all'esterno (area cortiliva) purché collocati negli appositi contenitori e gestiti con le adeguate modalità. In particolare dovranno essere evitati sversamenti di rifiuti e percolamenti al di fuori dei contenitori. Sono ammesse aree di deposito non pavimentate solo per i rifiuti che non danno luogo a percolazione e dilavamenti.
2. Allo scopo di rendere nota durante il deposito temporaneo la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi o mobili, devono essere opportunamente identificati con descrizione del rifiuto e/o relativo codice CER e l'eventuale caratteristica di pericolosità (es. irritante, corrosivo, cancerogeno, ecc).
3. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere a tenuta, posti in aree pavimentate e coperte. In particolare per quanto riguarda i rifiuti liquidi e/o sostanze soggette a dilavamento lo stoccaggio deve essere dotato degli opportuni sistemi di contenimento (cordolature, pedane grigliate, bacino di contenimento ecc.) atti a prevenire la dispersione dei reflui.
4. La documentazione relativa alla classificazione dei rifiuti unitamente ai rapporti di prova dovrà essere resa disponibile all'Autorità di Controllo.
5. I rifiuti incompatibili devono essere stoccati in aree distinte al fine di prevenire il contatto tra di loro.
6. I recipienti mobili devono essere provvisti d'idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento e mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
7. I contenitori fissi e mobili, comprese le vasche, utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità dei rifiuti che devono contenere.

8. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il recupero.
9. Durante le operazioni di rimozione e movimentazione dei rifiuti devono essere evitati versamenti e/o spargimenti. In particolare le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi devono essere mantenuti in perfetta efficienza.
10. Eventuali sostanze di risulta dal processo produttivo che verranno riutilizzate nel ciclo produttivo stesso e/o nella depurazione devono essere stoccate in un luogo separato dai rifiuti.
11. È vietato lo stoccaggio di sostanze e/o rifiuti idroinquinanti/sporcanti nelle aree sprovviste di pavimentazione impermeabile.
12. Il Gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare, relativamente ai rifiuti, quanto previsto nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione (Sez. D3.10).

D2.9 UTILIZZO E CONSUMO DI ENERGIA

1. Il Gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia, anche in riferimento ai range stabiliti dalle B.A.T.
2. Deve essere assicurato il monitoraggio e la verifica dell'evoluzione dei consumi di energia elettrica e termica attraverso la raccolta sistematica delle distinte di consumo che consenta di quantificare l'uso produttivo rispetto al totale.
3. Il Gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare, relativamente all'energia, quanto previsto nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione.

D2.10 PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA

1. In caso di emergenza ambientale, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno e dovranno essere seguite le modalità e le indicazioni di cui alla procedura interna di gestione delle emergenze ambientali e alla presente AIA.
2. Devono essere mantenuti in Azienda mezzi idonei per assorbire eventuali sversamenti di sostanze e idonei dispositivi di occlusione di emergenza del sistema fognario.
3. In caso si verificano situazioni anomale, determinate sia da condizioni prevedibili che da condizioni imprevedibili che possono intervenire durante l'esercizio dell'impianto e che portano una variazione significativa dei normali impatti, devono essere comunicate tempestivamente (comunque entro le 24 ore successive all'evento) all'ARPAE SAC e Serv. Terr. di Rimini via PEC.
4. Il gestore, nella medesima comunicazione deve stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi e successivamente, nel più breve tempo possibile, ripristinare la situazione autorizzata.

D2.11 RACCOLTA DATI ED INFORMAZIONE

Il Gestore è tenuto a registrare i dati del Monitoraggio, secondo le frequenze e le modalità stabilite nella Sezione D.3.

D2.12 SOSPENSIONE TEMPORANEA ATTIVITA' E GESTIONE DEL FINE VITA DELL'IMPIANTO

1. Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente effettuare le comunicazioni previste dalla presente AIA al punto 4 del Paragrafo D.2.3, fornendo altresì un cronoprogramma di dismissione approfondito e relazionando sugli interventi previsti.
2. All'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. A tal fine, al momento della dismissione degli impianti, dovrà essere presentato alle autorità competenti un piano d'indagine preliminare finalizzato ad accertare l'eventuale situazione di inquinamento delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) causata dalla attività produttiva ivi esercitata, tenendo anche in considerazione le risultanze e le valutazioni emerse dalla Relazione di Riferimento redatta ai sensi dell'art. 22 § 2 della direttiva 2010/75/UE (IED) – D.Lgs. 152/2006 art. 5 lettera v-bis – D.M. 104 del 15/04/2019 (ex D.M. n° 272 del 13/11/2014 - Rif. Sez. D2.6).
3. In ogni caso il Gestore dovrà provvedere a:
 - a) rimozione ed eliminazione delle materie prime, dei semilavorati e degli scarti di lavorazione e scarti di prodotto finito, prediligendo, laddove possibile, l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto a smaltimento;
 - b) pulizia dei residui da vasche interrate, serbatoi fuori terra, canalette di scolo, silos e box, eliminazione dei rifiuti di imballaggi e dei materiali di risulta tramite Ditte autorizzate alla gestione dei rifiuti;
 - c) rimozione ed eliminazione dei residui di prodotti ausiliari da macchine e impianti, quali oli, grassi, batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche, materiali filtranti e isolanti prediligendo l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto a smaltimento;
 - d) demolizione e rimozione delle macchine e degli impianti con invio prediligendo l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto a smaltimento;
 - e) presentazione di una indagine di caratterizzazione del sito secondo la normativa vigente in tema di bonifiche e ripristino ambientali, attestante lo stato ambientale del sito in riferimento ad eventuali effetti di contaminazione determinata dall'attività produttiva. Per la determinazione dello stato del suolo, occorre corredare il piano di dismissione di una relazione descrittiva che illustri la metodologia d'indagine che il Gestore intende seguire, completata da elaborati cartografici in scala opportuna, set analitici e cronoprogramma dei lavori da inviare all'Autorità Competente (ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini), all'Autorità di Controllo (ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini) e al Comune di Rimini;
 - f) al termine delle indagini e/o campionamenti, il Gestore è tenuto ad inviare ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini ed al Comune di Rimini una relazione conclusiva delle operazioni effettuate corredata dagli esiti, che dovrà essere oggetto di valutazione di ARPAE Rimini al fine di attestare l'effettivo stato del sito;
 - g) qualora la caratterizzazione rilevasse fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali dovrà essere avviata la procedura prevista dalla normativa vigente per i siti contaminati e il sito dovrà essere ripristinato ai sensi della medesima normativa.

Sino ad allora, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale deve essere rinnovata e mantenuta valida.

D2.13 FACILITAZIONI CONCESSE AGLI IMPIANTI CHE ADOTTANO UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (art. 29-octies)

Ai sensi dell'art. 29-octies, nel caso che all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, l'impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS), la scadenza della stessa risulterà prorogata di anni sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni sedici anni a partire dal primo successivo rinnovo.

Nel caso che l'impianto all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, la scadenza della stessa risulterà prorogata di dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni dodici anni a partire dal primo successivo rinnovo.

D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO

D3.1 PRINCIPI E CRITERI DEL MONITORAGGIO

1. Il Gestore deve attuare il Piano di Monitoraggio e Controllo quale parte fondamentale della presente autorizzazione, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.
2. La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel Piano, potranno essere emendati solo con autorizzazione espressa dall'Autorità competente, su motivata richiesta dell'Azienda o su proposta di ARPAE.
3. Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.
4. ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini è incaricata:
 - di effettuare le verifiche e i controlli previsti nel Piano di Controllo e ad essa assegnati;
 - di verificare il rispetto di quanto ulteriormente indicato nella presente AIA, con particolare riguardo alle prescrizioni;
 - di verificare il rispetto di quanto stabilito dalle altre norme di tutela ambientale per quanto non già regolato dal D.Lgs. 152/06 s.m.i., dalla L.R. n. 21/04 e dal presente atto.
5. I costi che ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini sostiene esclusivamente nell' adempimento delle attività obbligatorie e previste nel Piano di Controllo sono posti a carico del Gestore dell'impianto, secondo le procedure determinate dalla Regione Emilia Romagna.
6. Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini sono inviati a cura di ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini stessa all'Autorità Competente ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini per i successivi adempimenti amministrativi e, in caso siano rilevate violazioni penalmente rilevanti (in merito al precedente punto 2, o 3, o ad entrambi), anche alla competente Autorità Giudiziaria.
7. ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini effettuerà le ispezioni programmate dell'impianto rispettando sia la frequenza di ispezione che la periodicità stabilita dalla D.G.R. n° 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione e gli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA)”.
8. ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore. A tal fine, solo quando appositamente richiesto, il

gestore deve comunicare mezzo PEC ad ARPAE Rimini - Servizio Territoriale, con sufficiente anticipo, le date previste per gli autocontrolli (campionamenti) riguardo le emissioni in atmosfera.

D3.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO DI MATERIE PRIME

Tabella 11 – Materie prime

Fase/Linea di trattamento	Denominazione materia prima	Stato fisico	Quantità (t/anno)	Frequenza della registrazione dati	Modalità di registrazione	Reporting	Controllo ARPAE
				Alla ricezione	Su supporto informatico e/o cartaceo da trasmettere nel <u>report annuale</u>	ANNUALE	Controllo reporting Ispezione programmata

D3.3 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI IDRICI

Tabella 12 – Prelievi idrici

Tipologia	Utilizzo	Quantità Utilizzata (m ³ /anno)	Frequenza controllo e registrazione dati	Metodo di misura	Modalità di registrazione	Reporting	Controllo ARPAE
Prelievo da Pozzo	Es.: Industriale/Civile		Annuale	Lettura diretta del contatore o stima	Su supporto informatico e/o cartaceo da trasmettere nel <u>report annuale</u>	ANNUALE	Controllo reporting Ispezione programmata
Prelievo da Acquedotto	Es.: Industriale/Civile		Bimestrale				
Acque recuperate da impianto di trattamento (Solo se presenti)	Es.: Industriale/Civile		Annuale				

D3.4 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI ENERGETICI

Tabella 13 – Energia

Tipologia	Utenze	Consumo	Unità di misura	Metodo di misura	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione	Reporting	Controllo ARPAE
Elettrica	(Es.: Industriali e/o Civili)		Mw/h	Letture dirette del contatore o stima	Periodicità in funzione del tipo di fatturazione da parte del fornitore	Su supporto informatico e/o cartaceo da trasmettere nel <u>report annuale</u>	ANNUALE	Controllo reporting Ispezione programmata
	(Es.: Industriali e/o Civili)							

Tabella 14 – cosφ

Parametro	Valore	Metodo di misura	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione	Reporting	Controllo ARPAE
cosφ		Letture dirette del rifasatore	Bimestrale	Su supporto informatico e/o cartaceo da trasmettere nel report annuale	ANNUALE	Controllo reporting Ispezione programmata

D3.5 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI DI COMBUSTIBILE

Tabella 15 – Combustibili

Tipologia	Funzione di utilizzo	Consumo (m3/anno)	Metodo di misura	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione	Reporting	Controllo ARPAE
Metano	Totale per usi industriali e/o Usi civili		Letture dirette del contatore o stima	Periodicità in funzione del tipo di fatturazione da parte del fornitore	Su supporto informatico e/o cartaceo da trasmettere nel report annuale	ANNUALE	Controllo reporting Ispezione programmata

D3.6 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI IDRICI

Tabella 16 - Scarichi idrici

Fase di lavorazione	Punto emissione	Parametro/ inquinante	UM	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Reporting	Controllo ARPAE
Depurazione chimico-fisica	S1	pH		Annuale	Conservazione dei certificati di analisi	Annuale	Campionamento su ispezione programmata. Controllo reporting annuale
		Solidi sospesi totali	mg/l	Annuale	Conservazione dei certificati di analisi	Annuale	Campionamento su ispezione programmata. Controllo reporting annuale

		BOD ₅ (come O ₂)	mg/l	Annuale	Conservazione dei certificati di analisi	Annuale	Campionamento su ispezione programmata. Controllo reporting annuale
		COD (come O ₂)	mg/l	Annuale	Conservazione dei certificati di analisi	Annuale	Campionamento su ispezione programmata. Controllo reporting annuale
		Cloruri	mg/l	Annuale	Conservazione dei certificati di analisi	Annuale	Campionamento su ispezione programmata. Controllo reporting annuale
		Tensioattivi totali (MBAS+BIAS)	mg/l	Annuale	Conservazione dei certificati di analisi	Annuale	Campionamento su ispezione programmata. Controllo reporting annuale
		Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	Annuale	Conservazione dei certificati di analisi	Annuale	Campionamento su ispezione programmata. Controllo reporting annuale
		Solfati (Come SO ₄)	mg/l	Annuale	Conservazione dei certificati di analisi	Annuale	Campionamento su ispezione programmata. Controllo reporting annuale
		Fosforo Totale (Come P)	mg/l	Annuale	Conservazione dei certificati di analisi	Annuale	Campionamento su ispezione programmata. Controllo reporting annuale
		Cromo Totale	mg/l	Annuale	Conservazione dei certificati di analisi	Annuale	Campionamento su ispezione programmata. Controllo reporting annuale
		Cromo VI	mg/l	Annuale	Conservazione dei certificati di analisi	Annuale	Campionamento su ispezione programmata. Controllo reporting annuale
		Azoto Nitrico	mg/l	Annuale	Conservazione dei certificati di analisi	Annuale	Campionamento su ispezione programmata. Controllo reporting annuale
		Stagno	mg/l	Annuale	Conservazione dei certificati di analisi	Annuale	Campionamento su ispezione programmata. Controllo reporting annuale
		Nichel	mg/l	Annuale	Conservazione dei certificati di analisi	Annuale	Campionamento su ispezione programmata. Controllo reporting annuale
		Piombo	mg/l	Annuale	Conservazione dei certificati di analisi	Annuale	Campionamento su ispezione programmata. Controllo reporting annuale

		Rame	mg/l	Annuale	Conservazione dei certificati di analisi	Annuale	Campionamento su ispezione programmata. Controllo reporting annuale
		Zinco	mg/l	Annuale	Conservazione dei certificati di analisi	Annuale	Campionamento su ispezione programmata. Controllo reporting annuale

Tabella 17 - Rilevazione portata scarico industriale

Punto di emissione	Unità di misura	Frequenza di misura	Metodo di misura	Modalità di registrazione	Reporting	Controllo ARPAE
Scarico industriale	m ³	Annuale	Misurata con dispositivo volumetrico	Registrazione su supporto informatico e/o cartaceo da trasmettere nel <u>report annuale</u>	ANNUALE	Controllo reporting Ispezione programmata

Tabella 18 – Sistemi di trattamento

Impianto	Tipo di intervento	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione	Reporting	Controllo ARPAE
Impianto di depurazione	<u>Esempio:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Controlli e verifiche di carattere idraulico • Controllo della funzionalità delle apparecchiature meccaniche (controllo pHmetri, elettrodi e pompe dosatrici) • Controllo funzionalità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche • Controlli visivi • 	Trimestrale	Registrazione su registro di gestione interno o documentazione comprovante l'avvenuto controllo	ANNUALE	Controllo reporting Ispezione programmata

D3.7 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

Il gestore è tenuto ad effettuare i controlli riportati nella seguente tabella:

Tabella 19

Impianto	Tipo di intervento	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione	Reporting	Controllo ARPAE
Verifica di tenuta delle vasche fuori terra delle vasche di trattamento	Controllo Visivo	Trimestrale	Registrazione su registro di gestione	Annuale	Controllo reporting Ispezione

galvanico, delle cisterne e recipienti di stoccaggio delle materie prime, ecc.			interno o documentazione comprovante l'avvenuto controllo		programmata
--	--	--	---	--	-------------

Il controllo delle acque di falda sarà realizzato mediante pozzi piezometrici collocati a monte e valle idrogeologica dell'intera installazione. I parametri da rilevare, a partire dalla realizzazione dei piezometri (rif. Sez. D1 punto 2), sono quelli riportati nella seguente tabella:

Tabella 20 - controllo sulla falda superficiale.

Piezometri	Parametro	U.M.	Frequenza di controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione	Reporting	Controllo ARPAE
Denominazione del piezometro	Livello Piezometrico	metri	Annuale	Registrazione su registro di gestione interno o conservazione della documentazione comprovante l'avvenuto controllo	Annuale	Controllo reporting Ispezione programmata
	Temperatura	°C				
	pH	Unità di pH				
	Nichel	µg/L				
	Zinco	µg/L				
	Cromo	µg/L				
	Solfati	µg/L				

D3.8 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Tabella 21 – Emissioni convogliate

	E1		E2		E3	
AA: Autocontrollo Azienda CA: Controllo ARPAE (Isp. Programmata con periodicità DGR n° 2124/2018)	AA	CA	AA	CA	AA	CA
R: Reporting annuale CR: Controllo Reporting IP: Ispezione Programmata	R	CR IP	R	CR IP	R	CR IP
	Numero campionamenti a camino					
Materiale Particellare/Polveri Totali	0	0	1	1	1	1
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas e vapori (espressi come acido cloridrico HCl)	1	1	1	1	1	1
Acido Solforico (espresso come H ₂ SO ₄)	1	1	0	0	0	0
Acido Nitrico (espresso come acido cloridrico HNO ₃)	0	0	1	1	1	1

Ammoniaca (espresso come NH ₃)		0	0	1	1	0	0
Sostanze Alcaline (come Na ₂ O)		1	1	1	1	1	1
Cromo Totale		0	0	0	0	1	1
Stagno		1	1	0	0	0	0
Nichel e i suoi composti (espressi come Ni)		1	1	1	1	0	0
Zinco e i suoi composti (espressi come Zn)		0	0	1	1	1	1
Ossidi di azoto espressi come NO ₂		0	0	0	0	0	0
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂		0	0	0	0	0	0
Monossido di carbonio CO		0	0	0	0	0	0

Le emissioni denominate E4 –E5 –E6 (impianti termici/generatori di calore), rientrano nel novero previsto dall'art. 272 comma 2 (Impianti e attività in deroga), in quanto tale attività è prevista nell'elenco della Parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta - lettera dd).

L'efficienza e l'idoneità del generatore di calore collegato alla emissione **E4-E5-E6**, deve essere verificato con cadenza **annuale** da un tecnico competente. Tali controlli, opportunamente documentati, dovranno essere annotati su un registro con pagine numerate e firmate dal Gestore a disposizione dei competenti organi di controllo.

D3.9 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI RIFIUTI

Il monitoraggio e il controllo dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuato avvalendosi di una schematizzazione simile a quella sotto riportata a titolo esemplificativo, che andrà aggiornata tenendo conto anche delle eventuali variazioni circa i rifiuti prodotti.

Tabella 22

Parametro	Sistema di Misura	Frequenza Gestore	Registrazione	Trasmissione Report Gestore	Controllo Arpae
Rifiuti prodotti inviati a recupero o smaltimento (suddivisi per codice CER)	quantità	come previsto dalla norma di settore	come previsto dalla norma di settore	annuale	verifica registrazioni - Visita Ispettiva Programmata
Prodotti conservati in deposito temporaneo	quantità	come previsto dalla norma di settore	come previsto dalla norma di settore	---	verifica registrazioni - Visita Ispettiva Programmata

Tabella 23 – Stoccaggio rifiuti

Stoccaggio	Modalità di controllo stato stoccaggio	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
------------	--	--	---------------------------

<p>Aree di stoccaggio rifiuti allo stato liquido in contenitori stagni con bacino di contenimento, ecc...</p>	<p>Controlli visivi</p>	<p>Registrazione su registro di gestione interno o documentazione comprovante l'avvenuto controllo</p>
---	-------------------------	--

D3.10 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI SONORE

Il gestore dell'impianto provvederà ad effettuare le campagne di rilievi acustici, secondo la periodicità contenuta nel presente atto (rif. Tabella n° 24), fatte salve eventuali modifiche che necessitino di una nuova valutazione.

Al fine di garantire la corretta e completa caratterizzazione delle immissioni sonore, i rilievi dovranno essere eseguiti in corrispondenza dei seguenti punti di misura già individuati nella relazione di impatto acustico allegata alla domanda AIA del 2005, nonché dall'ultima relazione acustica redatta dal T.C.A. in data 27/10/2018:

Tabella 24 – Rumore

Parametro	Metodo di Riferimento	Frequenza Gestore	Registrazione	Trasmissione Report Gestore	Controllo Arpae
Gestione e manutenzione delle sorgenti fisse rumorose	Secondo procedure Aziendali	Qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino inquinamento acustico	annotazione su supporto cartaceo e/o elettronico limitatamente alle anomalie/ malfunzionamenti con specifici interventi	Annuale	Visita Ispettiva Programmata
Valutazione impatto acustico presso i ricettori individuati	Misure fonometriche: L. n. 447/95 DPCM 14/11/97 D.M. 16/03/98 L.R. n.15/01	Quinquennale e/o nel caso di modifiche impiantistiche che causino significative variazioni acustiche	relazione tecnica di tecnico competente in acustica (TCA)	Da inviarsi con il report	Controllo reporting. Visita Ispettiva Programmata

È opportuno che il rispetto dei limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio comunale venga verificato tramite misure acustiche, volti a verificare il rispetto dei limiti assoluti di immissione in corrispondenza delle postazioni di misura. Tali misurazioni devono essere eseguite nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore normalmente in funzione. La determinazione del valore limite assoluto di immissione potrà essere effettuata anche con l'ausilio di misure puntuali purché se ne dimostri la significatività, in relazione al tempo di riferimento diurno. Presso i ricettori, oltre al valore limite assoluto di immissione, dovrà essere verificato anche il rispetto del valore limite di immissione differenziale. I risultati delle misure dovranno essere riportati in una relazione redatta da tecnico competente in acustica e comprensiva della descrizione delle modalità di esercizio della ditta durante la campagna di misura.

D3.11 INDICATORI DI PRESTAZIONE

Nel report annuale dovrà essere riportato il valore dell'indicatore, per l'arco temporale di un anno, e dovrà essere conforme ai criteri del report galvanico di cui alla D.G.R. n° 87/2014.

D3.12 QUADRO SINOTTICO PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.

Tabella 25

	GESTORE	GESTORE	ARPAE	ARPAE	ARPAE	
	Autocontrollo	Reporting	Ispezioni programmate	Campionamenti/ analisi	Controllo reporting	
Consumi			SECONDO FREQUENZA E PERIODICITA' STABILITA DALLA D.G.R. N° 2124/2018		ANNUALE	
Materie prime	Alla ricezione	Annuale				
Risorse idriche	Bimestrale Annuale	Annuale				
Energia	Periodicità in funzione del tipo di fatturazione da parte del fornitore	Annuale				
Combustibili	Periodicità in funzione del tipo di fatturazione da parte del fornitore	Annuale				
Emissioni in atmosfera						
Misure periodiche	Annuale	Annuale		Annuale (Rif. D3.9 Tabella 21)		
Emissioni sonore						
Misure periodiche sorgenti e ricettori	QUINQUENNALE o entro la validità della presente AIA o in relazione alle modifiche	QUINQUENNALE o entro la validità della presente AIA o in relazione alle modifiche				QUINQUENNALE o entro la validità della presente AIA o in relazione alle modifiche
Emissioni Idriche						
Misure periodiche	Annuale All'occorrenza	Annuale		Annuale (Rif. D3.7 Tabella 16)	ANNUALE	
Suolo e Sottosuolo	Annuale	Annuale				
Rifiuti						
Rifiuti prodotti	Come previsto dalla normativa di settore	Annuale				
Indicatori di performance						
Verifica indicatori	Annuale	Annuale				
Emissioni eccezionali						
Al verificarsi dell'evento	Al verificarsi dell'evento	Annuale	eventuale	eventuale	eventuale	

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.